IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DISPOSIZIONE N. **63**

DI DATA: **23/06/2023**

OGGETTO: **PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA TRACCIABILITÀ E CONSERVAZIONE DI CAMPIONI BIOLOGICI NELL'AMBITO DEL PROGETTO 99209 PNRR PRP@CERIC - CIG 9897407E9F - CUP J97G22000400006 - ATTO DI INIZIATIVA E IMPEGNO DI SPESA**

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da LSNLNE77T58G914U/7430010017471263.blrx+hzfTiuYhENPi8REGUEw+o4= Data: 2023.06.28 16:46:29 +02'00'

☑ impegno 909/23

☐ accertamento

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 di data 22 febbraio 2022, con la quale si autorizzava la presentazione della proposta progettuale intitolata "Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC upgrade" (PRP@CERIC), in risposta all'Avviso pubblico del MUR n. 3264 del 28 dicembre 2021 per la presentazione di proposte progettuali per "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca" da finanziare nell'ambito del PNRR;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 92 di data 21 dicembre 2022, con la quale si ratificava la determinazione d'urgenza della Presidente del 14 dicembre 2022, nr. 14, di recepimento degli esiti della negoziazione, sottoscrizione dell'atto d'obbligo con il Ministero dell'Università e della ricerca e sottoscrizione di un nuovo accordo di partenariato per la gestione del finanziamento relativo al progetto PRP@CERIC;

DATO ATTO che il progetto PRP@CERIC ha lo scopo di potenziare l'Infrastruttura di ricerca CERIC-ERIC nel settore specifico della ricerca sui patogeni, integrando tecniche di caratterizzazione strutturale-funzionale-dinamica allo stato dell'arte;

CONSIDERATO che si intende perseguire gli scopi progettuali con l'acquisizione di un sistema automatizzato per la tracciabilità e conservazione di campioni biologici, che verrà installato nei locali di proprietà dell'Amministrazione, presso i Laboratori di Genomica ed Epigenomica ubicati nella Regione Campania, comune di Salerno (SA), agli indirizzi che verranno comunicati in sede di esecuzione dall'Ente;

VISTO l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come integrato e modificato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168, convertito in Legge 30 luglio 2004, n. 191, e accertato che non sussistono attualmente convenzioni Consip cui accedere per la fornitura di cui trattasi;

VISTI gli artt. 44, 52, 58, 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali";

VISTO l'art. 70 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

DATO ATTO che la procedura osserverà gli obblighi e gli adempimenti previsti dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", nonché di cui al Regolamento UE 2020/852;

RITENUTO:

- di assumere l'iniziativa di una procedura aperta telematica per l'affidamento dell'appalto per la fornitura, installazione e messa in funzione di un sistema automatizzato per la tracciabilità e conservazione di campioni biologici;
- di condurre la procedura mediante la piattaforma di negoziazione UnityFVG;
- di non suddividere l'appalto in lotti, poiché l'Amministrazione intende preservare l'omogeneità della fornitura e la presenza di un unico appaltatore consente, inoltre, di avere un unico point of contact per qualsiasi problema di garanzia e assistenza, assicurando l'ottimizzazione e la razionalizzazione dei tempi di delivery e messa in produzione del sistema;

- di quantificare l'importo a base di gara in complessivi euro 275.000,00 IVA esclusa;
- di stabilire i requisiti di partecipazione, sia di ordine generale che economico-finanziario e tecnico-professionale, riportati nel documento allegato denominato "Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione";
- di aggiudicare l'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, in base ai criteri indicati nel documento allegato denominato "Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione";
- di approvare i seguenti documenti di progettazione della gara, allegati alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale, redatti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 dall'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica in collaborazione con l'Ufficio Appalti:
 - P-01. Capitolato tecnico prestazionale
 - P-02. Schema di contratto
 - M-04. Schema per l'offerta tecnica
 - M-05. Schema per l'offerta economica

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Stefano Cozzini, Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica;

VISTO il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024 dell'ente e dato atto che il codice unico di intervento per "Strumentazione Laboratorio Microscopia Elettronica" è F00531590321202300020;

DATO ATTO:

- che il Codice Identificativo Gara della procedura, acquisito presso il sito dell'Autorità nazionale Anticorruzione, è il seguente: 9897407E9F;
- che il CUP (codice unico progetto) è il seguente: J97G22000400006;

CONSIDERATO che i fondi necessari alla realizzazione della presente iniziativa nell'ambito del progetto "PRP@CERIC – Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC Upgrade" sono di competenza dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica;

VERIFICATA la disponibilità sul capitolo 2202 "ACQUISTO MEZZI, APPARECCHIATURE E MACCHINARI", progetto 99209 "PNRR-PRP", centro di responsabilità 90;

RITENUTO di impegnare la somma di euro 335.500,00 (IVA inclusa) sul capitolo 2202/23 cod. prog. 99209:

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la disposizione del Direttore Generale di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa all'articolazione organizzativa dell'Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022, n. 23 e di data 30 maggio 2022, n. 42, relative alla revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente, con l'individuazione delle aree di responsabilità delle strutture, sezioni e istituti, per effetto delle quali l'Istituto "Ricerca e tecnologie" assume la denominazione di "Istituto Ricerca per Innovazione Tecnologica", il cui incarico di direzione è assegnato al sottoscritto Direttore;
- l'Ordine di Servizio di data 31 marzo 2023, n. 5, avente ad oggetto "Revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente. Assegnazione delle risorse umane all'interno delle Strutture, Sezioni,

Istituti e Uffici";

- lo schema allegato alla Disposizione del Direttore Generale n. 115 di data 5 aprile 2023, con la quale si aggiorna l'assegnazione dei progetti e l'attribuzione della relativa capacità di spesa ai Direttori di Struttura, Sezione e Istituto per l'anno 2023;

DISPONE

- di assumere l'iniziativa della procedura in oggetto indicata;
- di approvare i documenti di gara allegati alla presente disposizione, in premessa elencati;
- di impegnare la somma di euro 335.500,00 (IVA inclusa) sul capitolo 2202/23 cod prog 99209, centro di responsabilità 90;
- di dare atto che la presente disposizione ha ad oggetto attività istituzionali dell'Ente.

Il Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica

dott. Stefano Cozzini

Allegati:

- Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione
- P-01. Capitolato tecnico prestazionale
- P-02. Schema di contratto
- M-04. Schema per l'offerta tecnica
- M-05. Schema per l'offerta economica



STEFANO COZZINI
23.06.2023
10:32:21
GMT+01:00

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA TRACCIABILITÀ E CONSERVAZIONE DI CAMPIONI BIOLOGICI.
CIG 9897407E9F - CUP J97G22000400006 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

A) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È **vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

2. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce **causa di esclusione** degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità adottato dall'Amministrazione e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% per cento di occupazione giovanile
- una quota pari al 30% per cento di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021.

3. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere acquisibili mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE.

3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) **iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

 Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

b) **Fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore a **€ 275.000,00=** (duecentosettantacinquemila/00) IVA esclusa; tale requisito è richiesto per garantire il possesso di un volume di affari adeguato alla complessità e onerosità degli impegni da assumere contrattualmente.

Il possesso del requisito potrà essere autodichiarato mediante compilazione del DGUE (Parte IV, sez. B, 1.a).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe: il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara) in favore di Pubbliche Amministrazioni o destinatari privati forniture analoghe **per un importo complessivo minimo di € 137.500,00= (centotrentasettemilacinquecento/00=), IVA esclusa.**

Per fornitura analoga si intende la fornitura di un sistema automatizzato, o di una o più delle sue componenti, per la tracciabilità e conservazione di campioni biologici.

Il possesso del requisito potrà essere autodichiarato mediante compilazione del DGUE (Parte IV, sez. C, 1.b).

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

3.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale minimo annuo di cui al punto 6.2 lettera b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito relativo all'esecuzione di fornitura analoga di cui al precedente punto 6.3 lettera c) deve essere posseduto per intero dall'impresa che esegue la prestazione principale.

3.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

4. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di **esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

B) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

elementi di valutazione		**punti max**	**sub-elementi di valutazione**	**criteri motivazionali**	**punti T max**	**attribuzione punteggio**
PREGIO TECNICO	1. Molteplici apparati di conservazione a diverse temperature	***18***		Sarà valutata come titolo di merito la presenza di molteplici sistemi di conservazione e monitoraggio dei campioni alle temperature di -80ºC, +4ºC e -20ºC.	18,00	Assenza 0 punti; Presenza di più di 2 congelatori -80ºC 6 punti; Presenza di più di 2 congelatori -80ºC e più di 1 congelatore -20ºC 12 punti; Presenza di più di 2 congelatori -80ºC e più di 1 congelatore -20ºC e più di 1 congelatore +4ºC 18 punti.
	2. Molteplici formati supportati sullo stesso strumento	***6***		Sarà valutata come titolo di merito la possibilità di alloggiare tubini e piastre di diversi formati	6,00	Assenza 0 punti; Presenza 6 punti.

elementi di valutazione		punti max	sub-elementi di valutazione	criteri motivazionali	punti T max	attribuzione punteggio
	3.Fornitura di tubini per conservazione dotati di Barcode 2D e/o RFID	**12**		Sarà valutata come titolo di merito la fornitura di tubini dotati di Barcode 2D e/o RFID	12,00	Assenza 0 punti; Presenza fornitura per 34.000 tubini 6 punti; Presenza fornitura per 56.000 tubini 12 punti.
	4.Presenza di sistema robotizzato	**35**		Sarà valutata come titolo di merito la presenza nella fornitura di un sistema robotizzato per la movimentazione dei tubini nei frigoriferi integrato con il sistema di tracciamento.	35,00	Assenza 0 punti; Presenza 35 punti.
	5.Presenza di molteplici workstation di rivelazione e tracciamento	**9**		Sarà valutata come titolo di merito la presenza nella fornitura di molteplici workstation corredate di relativo sistema di lettura e tracciamento di Barcode 2D e/o RFID.	9,00	Assenza 0 punti; Presenza di 1 workstation aggiuntiva con relativo lettore 3 punti; Presenza di 2 workstation aggiuntive con relativi lettori 6 punti; Presenza di 3 workstation aggiuntive con relativi lettori 9 punti.
		80				

2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula (Concava alla Migliore Offerta Interdipendente – vedi Linee guida ANAC n.2, di attuazione del D. Lgs n. 50/2016):

$$\mathbf{V\ prezzo}\ (\mathbf{a}) = \left[\frac{\mathbf{BA} - \mathbf{Pi}}{\mathbf{BA} - \mathbf{Pmin}}\right]^{\alpha}$$

Laddove:

Vprezzo(a) = coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Pi: prezzo offerto dal concorrente iesimo

BA: prezzo a base d'asta

Pmin: prezzo più basso tra quelli offerti in gara

α: 0,2

4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo-compensatore, secondo quanto indicato nelle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo VI n.1.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^{n} C_{xi} \cdot P_x$$

dove
P_i= punteggio del concorrente i-esimo
C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo
P_x = punteggio criterio X
X = 1, 2, …, n. 9

Il punteggio complessivo dell'offerta è dato dalla somma dei punteggi conseguiti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica.



ISTITUTO RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA TRACCIABILITÀ E CONSERVAZIONE DI CAMPIONI BIOLOGICI.
CIG 9897407E9F - CUP J97G22000400006

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Redatta da:
ISTITUTO RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI AREA SCIENCE PARK

Padriciano, Giugno 2023

PREMESSE

Il presente acquisto avviene nell'ambito del progetto denominato "PRP@CERIC – Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC Upgrade", presentato dall'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park, a valere sull'Avviso per il "Rafforzamento e creazione di infrastrutture di ricerca" (Missione 4 - Componente 2 – Linea di investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione") finanziato nell'ambito del PNRR dall'Unione Europea - NextGenerationEU.

Il fondo mira a facilitare l'osmosi tra la conoscenza scientifica generata in infrastrutture di ricerca di alta qualità ed il settore economico, favorendo l'innovazione. A tale scopo la misura, implementata dal MUR, sostiene la creazione di infrastrutture di ricerca e innovazione che colleghino il settore industriale con quello accademico. Il fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca finanzierà la creazione o il rafforzamento, su base competitiva, di infrastrutture di ricerca di rilevanza pan-europea e infrastrutture di innovazione dedicate, promuovendo la combinazione di investimenti pubblici e privati. In particolare, la misura finanzierà fino a 30 progetti infrastrutturali (esistenti o di nuovo finanziamento) con un research manager per ogni infrastruttura.

Si precisa che la documentazione tecnica della procedura è stata redatta nel rispetto ed in attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali - c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) - ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.
In fase esecutiva, avuto riguardo al fatto che non vi sono schede DNSH affini alle specifiche della fornitura tra quelle presenti nella Guida Operativa DNSH, l'Operatore economico affidatario dovrà, nel rispetto delle prescrizioni sopra menzionate, rispettare i principi DNSH fornendo, in qualsiasi momento, anche successivo al pagamento della fornitura, ogni documentazione utile ai fini della rendicontazione dei finanziamenti del PNRR.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura di strumentazione scientifica, apparecchiature, macchinari di ricerca e loro accessori "chiavi in mano" con la finalità di dotare gli attuali laboratori di un sistema automatizzato per la tracciabilità e conservazione di campioni biologici.

In particolare, oggetto dell'appalto è la fornitura di un sistema automatizzato per la tracciabilità e conservazione di campioni biologici in grado di conservare e tracciare i campioni in modo sicuro e minimizzando l'intervento umano. Il sistema deve essere in grado di garantire la corretta conservazione ed organizzazione dei campioni biologici ed il loro recupero perturbando al minimo il campione.

La fornitura si rende necessaria per le esigenze dei Laboratori di Genomica ed Epigenomica dell' Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica di Area Science Park di Salerno.

2. CARATTERISTICHE INDISPENSABILI DELLA FORNITURA

Le attrezzature oggetto dell'offerta devono essere nuove di fabbrica e di ultima generazione e possedere le seguenti caratteristiche minime a pena di esclusione:

- temperature di conservazione dei campioni di almeno -80°C o inferiori;

- capacità di conservazione di almeno 28800 tubini di formato da almeno 1 ml o superiori;
- accesso allo strumento ristretto e controllato tramite un sistema di utenti con diversi diritti;
- sistema per tracciare e registrare i campioni conservati, in ingresso e in uscita tramite un sistema di lettura Barcode 2D o RFiD inclusi nella fornitura.
 - Il sistema dovrà essere in grado di indicare la posizione del campione, tale posizione e/o campione potrà essere ricercata direttamente dal software;
 - il sistema dovrà garantire la tracciabilità del campione/materiale conservato all'interno del congelatore sia per materiali prelevati sia per quelli caricati, riportando al software tutte le informazioni utili come orario ed operatore;
- fornitura associata di un software dedicato con funzioni di controllo remoto integrato con sistemi di sicurezza;
- presenza di un sistema di monitoraggio della temperatura;
- presenza di un sistema di refrigerazione ausiliario come sistema di sicurezza e protezione in caso di guasti;
 - il sistema di sicurezza ausiliario dovrà esser garantito dalla presenza di un impianto di raffreddamento aggiuntivo o in alternativa dalla fornitura di un secondo sistema esterno o in alternativa dalla presenza di un impianto di sicurezza ad idrogeno liquido;
- fornitura associata di un Gruppo di Continuità in grado di far fronte a brevi interruzioni di corrente elettrica;
- le dimensioni del sistema devono essere tali da consentire l'installazione in laboratorio con minime opere accessorie, con caratteristiche di peso adeguate agli edifici di edilizia standard;
- fornitura di un corso di formazione sul corretto utilizzo dello strumento per 3 operatori;
- presenza di server/workstation/sistema di backup dei dati di tracciabilità.

3. INSTALLAZIONE, SAT, COLLAUDO E TRAINING

1. L'installazione includerà la movimentazione con personale ed attrezzature adeguati fino ai locali di proprietà dell'Amministrazione, presso i laboratori ubicati nella Regione Campania, comune di Salerno (SA), agli indirizzi che verranno comunicati in sede di esecuzione dall'Ente e sarà organizzata in maniera da garantire il completamento dell'installazione del sistema automatizzato per la tracciabilità e conservazione di campioni biologici entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla sua data di consegna.
2. Una persona incaricata dall'Amministrazione committente, nei 120 giorni lavorativi successivi al momento dell'installazione della strumentazione eseguirà delle prove di funzionamento dell'intero sistema per verificare che la fornitura sia completa di tutte le componenti richieste, che tutte le componenti e i protocolli concordati funzionino correttamente e rispettino le specifiche descritte nell'art. 2 e che le performance dello strumento verificate in situ (Site Acceptance Test) siano in linea con le specifiche tecniche.
3. Le attività relative ai SAT ed al collaudo verranno svolte secondo quanto indicato dall'art. 5, comma 7 del contratto.
4. L'Offerente dovrà prevedere il training in favore di minimo 3 operatori della stazione appaltante. Il training, da concordare con l'Aggiudicatario, dovrà essere effettuato entro 12 (dodici) mesi dalla consegna.
5. L'installazione, il collaudo ed il training dovranno riguardare tutte le componenti fornite, incluse quelle di terze parti.

4. GARANZIA, ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Il sistema automatizzato per tracciabilità e conservazione di campioni biologici deve essere coperto da un servizio di garanzia cd. "protezione totale", inclusivo di 12 mesi di garanzia, con interventi su chiamata on-site illimitati comprensivi del costo di tutte le parti di ricambio necessarie, nessuna esclusa, della fornitura (e dei costi relativi al personale ed alle trasferte dello stesso con tutti i costi di assistenza e manutenzione compresi e compensati nel prezzo offerto. I servizi prestati, così come le parti riparate e quelle eventualmente sostituite, saranno garantiti per il periodo residuo della garanzia e di sue eventuali estensioni e comunque non inferiore ad un anno dall'intervento. La garanzia decorrerà dal giorno di collaudo.

1. GARANZIA: l'offerente, in relazione al sistema automatizzato per tracciabilità e conservazione di campioni biologici del presente Capitolato, è obbligato a garantire che la fornitura sia esente da qualsiasi difetto per quanto riguarda la progettazione, il materiale, l'esecuzione, la lavorazione ed il processo, sia idoneo allo scopo per cui è previsto, nonché perfettamente funzionante e che sia, altresì, esente da vincoli, cauzioni o oneri, ipoteche, gravami e diritti di terzi di qualsiasi genere e da controversie imputabili a violazione di brevetti.

2. ASSISTENZA: il servizio di assistenza deve prevedere le seguenti specifiche minime e inderogabili:

a. Aggiornamenti software parte della fornitura ed estensione delle relative licenze per tutta la durata del contratto di assistenza. Formazione degli utilizzatori sulle versioni software aggiornate.
b. Supporto telefonico: risposta immediata garantita da parte di personale tecnico idoneo all'evasione della richiesta di informazioni, adeguato supporto alla comprensione della problematica e sua immediata risoluzione ove possibile. e.
c. Intervento presso la Stazione Appaltante: nel caso in cui il supporto telefonico di cui sopra non fosse risolutivo, l'offerente dovrà inviare presso la stazione appaltante un idoneo tecnico specializzato entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla prima richiesta di assistenza della stazione appaltante. L'intervento dovrà essere concluso positivamente entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del primo intervento del suddetto tecnico. Tale termine tiene conto altresì dei tempi necessari per l'approvvigionamento da parte del tecnico dei relativi pezzi di ricambio necessari alla riparazione.
d. Intervento presso l'Appaltatore: nel caso in cui la parte oggetto dell'intervento debba essere riparata presso la sede dell'Appaltatore, l'intervento dovrà essere concluso positivamente entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della parte presso la sede indicata dall'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore non fosse in grado di riparare la parte nei termini di cui sopra, l'Appaltatore provvederà, a sua cura e spese e negli stessi termini di cui sopra, alla sostituzione ex novo della parte oggetto dell'intervento.

Il servizio di assistenza è comprensivo di tutti gli oneri (diritto di chiamata, spese di viaggio, spese di soggiorno, mano d'opera, parti di ricambio e relative spese di spedizione, attrezzi e materiali di consumo necessari all'intervento). Gli offerenti potranno indicare nella propria offerta tecnica ogni ulteriore specifica e/o dettaglio relativi alle modalità di esecuzione del servizio di assistenza.

3. MANUTENZIONE: Il servizio di manutenzione dovrà prevedere almeno un intervento annuo da parte di un idoneo tecnico specializzato da effettuarsi in data da concordare con il Responsabile del Procedimento. Il servizio di manutenzione sarà comprensivo di tutti gli oneri (diritto di chiamata, spese di viaggio, spese di soggiorno, mano d'opera, parti di ricambio e relative spese di spedizione, attrezzi e materiali di consumo necessari all'intervento). Tale intervento di manutenzione e controllo deve comprendere il riallineamento delle parti se richiesto per il funzionamento dello strumento.

ALLEGATO P-02

SCHEMA DI CONTRATTO

FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA TRACCIABILITÀ E CONSERVAZIONE DI CAMPIONI BIOLOGICI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PRP@CERIC - PATHOGEN READINESS PLATFORM FOR CERIC-ERIC UPGRADE". CIG 9897407E9F - CUP J97G22000400006

tra

l'**Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park**, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentata dalla Dott.ssa Anna Sirica, Direttore Generale, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente

e

la società _____, con sede legale in _____, CAP_____, iscritta al registro delle imprese di _____in data _____, al n. _____, iscrizione Repertorio Economico Amministrativo n. _____, C.F. _____ P.I. _____, rappresentata dal sig./Dott. _____, C.F. _____, in qualità di _____

Premessa 3
Art. 1 – Norme regolatrici 3
Art. 2 –Oggetto 4
Art. 3 – Termini e luogo di consegna e installazione 4
Art. 4 – Corrispettivo 5
Art. 5 – Caratteristiche dei beni oggetto della fornitura; modalità di installazione e collaudo 6
Art. 6 – Garanzie, obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore 7
Art. 6 bis - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 8
Art. 7 - Obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell'Appaltatore 8
Art. 8 – Clausola di riservatezza 10
Art. 9 – Garanzia definitiva 11
Art. 10 – Trattamento dei dati personali 11
Art. 11 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 11
Art. 12 – Recesso 12
Art. 13 – Recesso per giusta causa 12
Art. 14 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito 12
Art. 15 – Subappalto 13
Art. 16 – Risoluzione per inadempimento 14
Art. 17 – Penali 15
Art. 18 – Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare 16
Art. 19 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali 16
Art. 20 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 16
Art. 21 – Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto 17
Art. 22 – Disposizioni anticorruzione 17
Art. 23 – Foro di competenza 17
Art. 24 – Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione 17
Clausole vessatorie 18

Premessa

1. Con disposizione del Direttore Generale n. ____di data _____ 2023, l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (di seguito denominato Area Science Park o l'Amministrazione) ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice) e degli articoli 2, 3 e 8 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali») e del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 una gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento dell'appalto concernente la fornitura, installazione e messa in funzione di un sistema automatizzato per la tracciabilità e conservazione di campioni biologici, nell'ambito del progetto "PRP@CERIC - Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC Upgrade", presentato dall'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park, a valere sull'Avviso per il "Rafforzamento e creazione di infrastrutture di ricerca" (Missione 4 - Componente 2 – Linea di investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione") finanziato nell'ambito del PNRR dall'Unione Europea-NextGenerationEU, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.
2. Con verbale n. __ di data __ la Commissione aggiudicatrice ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara.
3. Il Direttore Generale di Area Science Park (di seguito denominata Amministrazione), con disposizione di data ____ n. ___, ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l'appalto in favore di _____.
4. La predetta aggiudicazione è stata comunicata ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.
5. L'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.
6. In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti.
7. È decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice ed è possibile provvedere alla stipulazione del contratto con l'aggiudicatario.
8. L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato tecnico prestazionale, nonché il bando – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
9. L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 – Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il disciplinare di gara e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
2. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto il Capitolato tecnico prestazionale (allegato P-01), l'offerta tecnica (allegato M-04) e l'offerta economica (allegato M-05) sottoscritti dal concorrente.
3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2022 n. 17, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-

content/uploads/20220327_Codice-di-comportamento_PdfA.pdf;

d) dal Patto di integrità di Area Science Park approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2023 n. 4, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/Patto-integrita-da-pubblicare-AREA-2023.pdf;

e) dalle norme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per Area, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Amministrazione.

6. Il presente appalto viene affidato ed accettato con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto dal presente Schema di Contratto, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato, dal D.Lgs. n. 50/2016 e, in generale, da tutte le altre leggi e regolamenti ad esso applicabili vigenti all'atto della pubblicazione del bando di gara.

7. Sono da ritenersi compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per effettuare la fornitura interamente compiuta secondo le condizioni stabilite dal presente schema di contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Disciplinare di gara e dai documenti allegati al Bando di gara nella loro interezza.

8. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura, installazione e messa in funzione di un sistema automatizzato per la tracciabilità e conservazione di campioni biologici per i Laboratori di Genomica ed Epigenomica dell'Istituto di Ricerca e Innovazione di Area Science Park a Basovizza, nell'ambito del progetto "PRP@CERIC - Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC Upgrade", in favore dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (d'ora innanzi "l'Amministrazione").

2. La descrizione delle attività da svolgere è dettagliata nel documento allegato P-01 Capitolato tecnico prestazionale.

3. L'Appaltatore dichiara, con ciò confermando quanto già dichiarato in sede di gara, di aver esaminato la documentazione di gara e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura e di ritenere la stessa effettuabile, il progetto adeguato e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

Art. 3 – Termini e luogo di consegna e installazione

1. Il contratto prenderà avvio dalla data di sottoscrizione dello stesso.

2. La consegna della fornitura avverrà entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dalla data di stipula del contratto.

3. L'installazione del sistema automatizzato per la tracciabilità e conservazione di campioni biologici dovrà

essere completata entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna. L'Amministrazione si riserva, in funzione delle esigenze complessive del progetto che finanzia l'intervento, di sospendere i termini di consegna della fornitura per un massimo di 6 mesi.

4. Il training dovrà essere effettuato entro 12 (dodici) mesi dalla consegna.

5. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.

6. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

7. I luoghi di consegna della fornitura sono i locali di proprietà dell'Amministrazione, presso i laboratori ubicati nella Regione Campania, comune di Salerno (SA), agli indirizzi che verranno comunicati in sede di esecuzione dall'Ente.

Art. 4 – Corrispettivo

1.L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative alla fornitura indicata all'art. 2, viene fissato in € _____ (Euro _____/00) IVA esclusa, pari a Euro _____ (Euro _____/00) IVA compresa.

2. Detto importo verrà corrisposto all'Appaltatore, su presentazione delle relative fatture, come di seguito indicato:

- 40% alla installazione della fornitura in oggetto;
- 60% a seguito del collaudo e della redazione del relativo verbale.

É fatto salvo quanto previsto dall'art. 35 comma 18, del D.lgs. 50/2016, in relazione alle anticipazioni sul prezzo.

3. Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto, al CIG e al CUP.

4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

5. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.

6. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione, previa segnalazione del Beneficiario, abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.

7. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

8. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**.

9. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.

10. L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

11. Qualora l'Appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, formula richiesta all'Amministrazione di revisione dei prezzi.

L'istruttoria è condotta dal Responsabile del procedimento, in base a comprovati e significativi mutamenti del mercato di riferimento, quali, ad esempio, le modifiche al contratto collettivo applicato al personale dipendente, le fatture pagate per l'acquisto di materiali o le dichiarazioni di fornitori o subcontraenti che attestano variazioni di prezzi, le bollette per utenze energetiche. L'incidenza delle variazioni giustificate rispetto ai prezzi praticati dovrà essere dimostrata dall'Appaltatore, sulla base delle ripartizioni percentuali dichiarate in fase di verifica di congruità, se disponibile (es. incidenza dei costi generali, del costo di personale, ecc.). Qualora disponibili, si tiene conto dei prezzi standard rilevati dall'ANAC e degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario.
12. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
13. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
14. Ai fini della liquidazione delle fatture si precisa che i pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili, ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito sul conto corrente bancario "dedicato" n. _____ intestato a _____ presso _____ Agenzia di _____ cod. ABI _____ CAB_____ CIN ___ sul quale sono autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute le seguenti persone: - sig. _____, codice fiscale _____, veste rappresentativa _____; - sig. _____, codice fiscale _____, veste rappresentativa _____, con esclusione di responsabilità per Area da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

Art. 5 – Caratteristiche dei beni oggetto della fornitura; modalità di installazione e collaudo

1. L'Appaltatore consegnerà, a propria cura, spese e rischio (secondo INCOTERMS 2020 DDP), entro il termine indicato nell'art. 3, il bene oggetto della presente fornitura. Gli imballaggi, la preparazione del bene oggetto della fornitura nonché il suo trasporto sono a carico dell'Appaltatore. Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore gli oneri e i rischi connessi a perdite e danni ai beni durante il trasporto, la sosta presso l'Amministrazione e la consegna. Gli imballaggi, la preparazione del bene oggetto della fornitura nonché il suo trasporto sono a carico dell'Appaltatore. Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore gli oneri e i rischi connessi a perdite e danni ai beni durante il trasporto, la sosta presso l'Amministrazione e la consegna.
2. L'Appaltatore dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia delle prestazioni oggetto dell'appalto.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che il locale in cui dovrà essere installato il sistema automatizzato per la tracciabilità e conservazione di campioni biologici dovrà essere idoneo rispetto alle caratteristiche previste; l'Amministrazione si impegna ad allestire il locale in tempo utile per consentire la consegna e installazione da parte dell'Appaltatore secondo le tempistiche concordate. Eventuali ritardi nell'allestimento dei suddetti locali che dovessero comportare ritardi nella consegna e installazione non comportano l'applicazione di penali a carico dell'Appaltatore.
4. L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all'appalto in oggetto. L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle specifiche misure di prevenzione e trattamento dei rischi contenute nel Documento Unico di Valutazione dei

Rischi da Interferenza.
6. In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
7. Successivamente alla consegna ed alla installazione del bene oggetto del contratto di fornitura, l'Amministrazione provvederà ad effettuare il collaudo secondo le modalità previste dal punto 3, del capitolato tecnico prestazionale. In occasione della consegna dei beni oggetto del contratto di fornitura, l'Amministrazione provvederà alla nomina di collaudatori, fino a un massimo di tre, scelti tra i dipendenti dell'Amministrazione e tra professionisti esterni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del Codice. Il collaudo consisterà in una verifica di conformità e di funzionalità dei beni forniti rispetto a quanto previsto dal presente contratto e a quanto dichiarato nel preventivo e dovrà avvenire in contraddittorio con il personale dell'Appaltatore. Nel corso delle operazioni di collaudo sarà cura dell'Appaltatore verificare e comprovare la piena funzionalità dello strumento effettuando le attività relative ai SAT (Site Acceptance test). Qualora il collaudo venga svolto da professionista esterno all'Amministrazione o implichi l'esecuzione di particolari prove o analisi da effettuarsi all'esterno dell'Amministrazione, le eventuali relative spese saranno a carico dell'Appaltatore. Al termine dei Test, e dopo che sia stata dimostrata la piena funzionalità e conformità alle specifiche della strumentazione fornita, l'Amministrazione sarà tenuta a confermare l'accettazione della strumentazione firmando la lettera di accettazione (LOA) dell'Appaltatore, e il collaudatore sarà tenuto a rilasciare, anche in copia all'Appaltatore, l'attestazione di collaudo positivo. Le attività di installazione e collaudo dovranno concludersi entro e non oltre 120 giorni dalla consegna dello strumento e il collaudatore sarà tenuto alla firma della lettera di accettazione e al rilascio del certificato di collaudo positivo contestualmente alla fine delle attività o comunque entro e non oltre i successivi 30 giorni decorrenti dalla fine delle attività di installazione e collaudo. In caso di collaudo negativo, l'Amministrazione comunicherà all'Impresa l'esito delle relative operazioni, assegnando un termine di 5 giorni per svolgere le proprie deduzioni. Decorso detto termine e qualora le deduzioni dell'Impresa non risultassero dirimenti, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. A seguito dell'accettazione della strumentazione fornita e dell'approvazione del verbale di collaudo l'Appaltatore si impegna a svolgere le attività di formazione come indicate in sede di offerta.

Art. 6 – Garanzie, obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore

1. Indipendentemente dal collaudo positivo, l'Appaltatore garantisce che i beni oggetto della fornitura sono di ottima qualità nei materiali e nell'esecuzione, idonei all'uso ed esenti da vizi e imperfezioni. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
2. L'Appaltatore, a decorrere dalla data del collaudo, garantisce i beni oggetto della fornitura secondo i termini di garanzia previsti dall'offerta, salve le specifiche clausole contenute nel presente contratto.
3. Si precisa che l'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato con dolo o colpa grave a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, senza preventivi limiti di valore. In caso di danni cagionati senza dolo o colpa grave dall'Appaltatore o comunque dal personale addetto alle attività di installazione, l'Appaltatore assume ogni responsabilità fino all'occorrenza di euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00). La responsabilità è assunta in relazione a danni causati da rotture o malfunzionamenti dei prodotti di qualsiasi natura, purché non imputabili a utilizzi non conformi alla documentazione d'uso degli strumenti.
4. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
5. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto; in assenza dell'Amministrazione, tali verifiche sono svolte dal soggetto destinatario della fornitura come indicato al precedente art. 3. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 16.
9. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
10. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5bis, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
11. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
12. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Area Science Park paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al soggetto inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.
13. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
14. L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 per evitare situazioni di conflitto di interesse.

Art. 6 bis - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
2. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
3. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Art. 7 - Obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell'Appaltatore

a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)
1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.
2. Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui all'art. 16, comma 4, del presente contratto.

b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità
1. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), qualora non abbia redatto, in via volontaria, il rapporto sulla situazione del personale di cui al D.Lgs. 11.4.2006, n. 198, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).
2. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
3. La violazione del predetto obbligo determina l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all'art. 16, comma 4, del presente contratto.
4. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).
5. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
6. Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all'art. 16, comma 4, del presente contratto.
7. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato a mantenere gli standard che hanno determinato l'assegnazione del punteggio tecnico premiante in fase di gara.

c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile e di rendicontazione
1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, in merito all'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.
2. L'Appaltatore deve assicurare il rispetto della tempistica di realizzazione e di avanzamento delle attività progettuali indicata nel Capitolato tecnico prestazionale, pena l'applicazione delle penali previste all'art. 16, comma 2, del presente contratto.
3. L'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione – su richiesta di quest'ultima - le informazioni per il monitoraggio del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività.
4. L'Appaltatore si impegna a informare tempestivamente l'Amministrazione circa il corretto avanzamento

dell'attuazione delle attività ai fini della precoce individuazione di eventuali scostamenti e della messa in campo di azioni correttive.
5. L'appalto contribuisce alla realizzazione del Target previsto per la Misura Missione 4 Componente 2 Linea di Investimento 3.1: N° 30 infrastrutture di ricerca e innovazione finanziate.
6. L'Appaltatore prende atto del target di progetto sopra indicato e si impegna a contribuire alla realizzazione dello stesso.

d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla fatturazione
Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti:
- Titolo del progetto – PRP @CERIC
- Indicazione della Missione: M4C2I3.1
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce
- Indicazione dettagliata dell'oggetto
- CIG/CUP come segue:
Progetto PRP:
• Importo interamente rendicontato sul progetto PNRR "PRP@CERIC" - CUP: J97G22000400006 – CIG: 9897407E9F.
Il mancato adempimento a uno o più obblighi previsti dalle norme sul PNRR può pregiudicare il regolare pagamento delle prestazioni dedotte nel contratto.

Art. 8 – Clausola di riservatezza

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare la massima riservatezza in ordine a fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia o cognizione diretta, ai dati personali di cui l'Appaltatore sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio, nonché a tutto il materiale prodotto e/o acquisito per l'esecuzione del servizio.
2. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio che comportino attività di trattamento di dati personali dell'Amministrazione o di terzi, l'Appaltatore assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati" ("GDPR").

3. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Area Science Park e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
4. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
5. L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
6. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Area Science Park ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
8. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad Area Science Park.

Art. 9 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia, pari ad euro_____, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di Area Science Park, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta di Area Science Park qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, Area Science Park ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è svincolata nel limite massimo dell'ottanta percento dell'iniziale importo garantito a seguito della consegna all'Amministrazione dei beni oggetto della fornitura. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento che attesta l'avvenuta consegna del bene oggetto di fornitura.
5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
6. Area Science Park ha diritto di valersi della garanzia definitiva per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8 e 11 del presente contratto.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di attenersi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento Europeo n. 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso) e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Art. 11 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il **codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. 9897407E9F**, **e il codice CUP (Codice Unico Progetto) n. J97G22000400006,** salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.
3. L'Appaltatore si impegna a indicare il CIG e i CUP in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese

a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Con riferimento ai contratti di subappalto, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo subappalto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Art. 12 – Recesso

1. L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

3. In caso di recesso di Area Science Park, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori, dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 13 – Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 14 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991**.** È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici CIG e CUP contemplati dall'art. 11 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati.
4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 15 – Subappalto

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al __% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____.
Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e specificamente previsti dal PNRR.
OPPURE
1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto parte del contratto.
(in caso di subappalto)
2. Per le prestazioni rese in subappalto, Area Science Park provvederà a effettuare il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art. 105, co.13, del Codice.
3. In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere ad Area Science Park, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dai subappaltatore/i.
4. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, Area Science Park sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.
5. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad Area Science Park o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
6. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
7. L'Appaltatore deposita presso Area Science Park il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
10. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Area Science Park non autorizzerà il subappalto.
11. In caso di non completezza dei documenti presentati, Area Science Park procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale,

decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
12. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
13. L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
14. Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare ad Area Science Park, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
15. L'Appaltatore deve inoltre comunicare ad Area Science Park le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
16. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Area Science Park, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.
17. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Area Science Park da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
18. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati da Area Science Park inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
19. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
20. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
21. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Area Science Park può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
22. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
23. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 16 – Risoluzione per inadempimento

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per

l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Area Science Park;
b) ingiustificato ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura per un periodo superiore a 30 giorni rispetto al termine oggetto di offerta;
c) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
d) reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'Amministrazione;
e) ricorso a subappalti non autorizzati dall'Amministrazione.
f) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;
g) mancata sostituzione in caso di rottura o malfunzionamento dei beni, entro i termini previsti dalla casa costruttrice pari a giorni 15 (quindici).

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire ad Area Science Park tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
6. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
7. In caso di risoluzione del contratto in base al presente articolo, l'Amministrazione incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, Area Science Park interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede inofferta.
9. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 17 – Penali

1. In caso di eventuali prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte dal presente contratto, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
2. In caso di ritardo nella consegna dei beni rispetto al termine oggetto di offerta, verrà applicata una penale dell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni giorno di ritardo.
3. In caso di ritardo negli interventi di manutenzione e assistenza previsti dal punto 7 del Capitolato tecnico, verrà applicata una penale dell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni giorno di ritardo. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci-per-cento) dell'ammontare netto contrattuale.
4. Verrà, inoltre, applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni violazione agli obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell'Appaltatore come previsti dall'art. 7 lett. a) comma 2, lett. b) comma 6 e lett. c) comma 2 del presente contratto.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento ovvero, se nominato, dal direttore

dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
6. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
7. Costituisce inadempimento contrattuale e, pertanto, occasione di applicazione delle penali previste dal predetto articolo anche la mancata esecuzione della fornitura a causa di sciopero aziendale.
8. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento dei danni per ogni inadempimento dell'Appaltatore che pregiudichi la corretta liquidazione dei finanziamenti PNRR spettanti all'Amministrazione.

Art. 18 – Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto, salvo quanto previsto dall'art. 110 del Codice. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Area Science Park proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
2. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.
3. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Area Science Park interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 19 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

1. Con atto formale Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.
4. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 20 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dal Capitolato tecnico prestazionale, nonché dall'art. 106 del Codice, cui integralmente si rinvia.
2. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Area Science Park, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da Area Science Park.

Art. 21 – Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto

1. il Responsabile del procedimento è il dott. Stefano Cozzini, Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica.

2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il dott. Danilo Licastro, in carica presso i Laboratori di Genomica ed Epigenomica dell'Istituto di Ricerca e Innovazione in AREA Science Park, S.S. 14 Km 163.5, Basovizza, Trieste.

3. Eventuali variazioni rispetto alle responsabilità sopra indicate saranno tempestivamente comunicate all'Appaltatore.

Art. 22 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento, nonché dal Patto di integrità di Area Science Park approvati ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"), visibili sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 23 – Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

Art. 24 – Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 14 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
3. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto

per Area Science Park per l'Appaltatore

_____ _____

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 3 – Termini e luogo di consegna e installazione
Art. 4 – Corrispettivo
Art. 6 – Garanzie, obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore
Art. 7 – Obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell'Appaltatore
Art. 8 – Clausola di riservatezza
Art. 9 – Garanzia definitiva
Art. 12 – Recesso
Art. 13 – Recesso per giusta causa
Art. 14 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
Art. 15 – Subappalto
Art. 16 – Risoluzione per inadempimento
Art. 17 – Penali
Art. 19 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
Art. 20 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
Art. 23 – Foro di competenza

L'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Allegati:
- ALLEGATO 1 – CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Allegato M-04

SCHEMA PER L'OFFERTA TECNICA
(da inserire nella Busta telematica B - Tecnica)

(Validità 180 giorni)

All'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park
Padriciano 99
34149 Trieste

Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA TRACCIABILITÀ E CONSERVAZIONE DI CAMPIONI BIOLOGICI. CIG 9897407E9F - CUP J97G22000400006. **Offerta tecnica di cui al punto 14 del Disciplinare di gara**.

Il sottoscritto _____

nato a _____ **il** _____

nella qualità di legale rappresentante di _____

con sede in _____

con codice fiscale n. _____ e con partita I.V.A. n_____

(nel caso di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio occasionale o di un'aggregazione di imprese o di un GEIE, indicare il capogruppo, e, di seguito, denominazione e indicazione dei legali rappresentanti delle mandanti):

Offre la fornitura di cui all'oggetto, da svolgersi secondo le seguenti modalità, da intendersi come migliorative e integrative di quanto prescritto dal Capitolato tecnico prestazionale.

N.B. Nell'offerta tecnica non devono essere contenuti elementi di carattere economico.

SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA TRACCIABILITÀ E CONSERVAZIONE DI CAMPIONI BIOLOGICI

1. **Molteplici apparati di conservazione a diverse temperature.** Sarà valutata come titolo di merito la presenza di molteplici sistemi di conservazione e monitoraggio dei campioni alle temperature di -80ºC, +4ºC e -20ºC:
 - ❒ Assenza (0 punti)
 - ❒ Presenza di più di 2 congelatori -80ºC (6 punti)
 - ❒ Presenza di più di 2 congelatori -80ºC e più di 1 congelatore -20ºC (12 punti)
 - ❒ Presenza di più di 2 congelatori -80ºC e più di 1 congelatore -20ºC e più di 1 congelatore +4ºC (18 punti)

2. **Molteplici formati supportati sullo stesso strumento**. Sarà valutata come titolo di merito la possibilità di alloggiare tubini e piastre di diversi formati.
 - ❒ Assenza (0 punti)
 - ❒ Presenza (6 punti)

3. **Fornitura di tubini per conservazione dotati di Barcode 2D e/o RFID**. Sarà valutata come titolo di merito la fornitura di tubini dotati di Barcode 2D e/o RFID:
 - ❒ Assenza (0 punti)
 - ❒ Presenza fornitura per 34.000 tubini (6 punti)
 - ❒ Presenza fornitura per 56.000 tubini (12 punti)

4. **Presenza di sistema robotizzato**. Sarà valutata come titolo di merito la presenza nella fornitura di un sistema robotizzato per la movimentazione dei tubini nei frigoriferi integrato con il sistema di tracciamento:
 - ❒ Assenza (0 punti)
 - ❒ Presenza (35 punti)

5. **Presenza di molteplici workstation di rivelazione e tracciamento**. Sarà valutata come titolo di merito la presenza nella fornitura di molteplici workstation corredate dotate di relativo sistema di lettura e tracciamento di Barcode 2D e/o RFID:
 - ❒ Assenza (0 punti)
 - ❒ Presenza di 1 workstation aggiuntiva con relativo lettore (3 punti)

- ❒ Presenza di 2 workstation aggiuntive con relativi lettori (6 punti)
- ❒ Presenza di 3 workstation aggiuntive con relativi lettori (9 punti)

NB: SI ALLEGANO ALLA PRESENTE LE SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI OFFERTI, PREVISTE A PENA DI ESCLUSIONE.

La presente offerta è composta di n. _____ pagine e di n. _____allegati.	
LUOGO, DATA	FIRMA *(digitale)*
	(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.)

N.B. La presente offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore, ed in tal caso andrà allegata la relativa procura o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti:

firma _____ per l'Impresa _____

firma _____ per l'Impresa _____

firma _____ per l'Impresa _____

SCHEMA PER L'OFFERTA ECONOMICA
(da inserire nella Busta Telematica C – Offerta economica)

(Validità 180 giorni)

Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA TRACCIABILITÀ E CONSERVAZIONE DI CAMPIONI BIOLOGICI. CIG 9897407E9F - CUP J97G22000400006. **Schema dell'offerta economica di cui al punto 15 del Disciplinare di gara.**

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

nella qualità di legale rappresentante di _____

con sede in _____

con codice fiscale n. _____ e con partita I.V.A. n_____

(nel caso di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio occasionale o di un'aggregazione di imprese o di un GEIE, indicare il capogruppo, e, di seguito, denominazione e indicazione dei legali rappresentanti delle mandanti):

Offre la fornitura di cui all'oggetto ai prezzi di seguito esposti.

Fornitura, installazione e messa in funzione di un sistema automatizzato per la tracciabilità e conservazione di campioni biologici, inclusa garanzia.

€ (cifre)_____ (IVA esclusa)

€ (lettere)_____ (IVA esclusa)

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 10 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. (<u>obbligatorie</u>)

La sottoscritta Impresa/RTI/Consorzio/Aggregazione di imprese/GEIE dichiara inoltre che i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi nel prezzo complessivo offerto, ammontano a:

€ (cifre)_____

€ (lettere) _____

La sottoscritta Impresa/RTI/Consorzio/Aggregazione di imprese/GEIE dichiara inoltre che il proprio costo della manodopera, compreso nel prezzo complessivo offerto, ammonta a:

€ (cifre)_____

€ (lettere) _____

La presente offerta è composta di n. _____ pagine e di n. _____allegati.	
LUOGO, DATA	FIRMA (digitale)
	(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.)

N.B. La presente offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore, ed in tal caso andrà allegata la relativa procura o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti:

firma _____ per l'Impresa _____

firma _____ per l'Impresa _____

firma _____ per l'Impresa _____